

A S.E. IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ricorso straordinario ex art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

per la PROF.SSA FREDERICA ILSE ROSANNA DANIELE (C.F. DNLFDR85L43Z120Q), nata il 3 luglio 1985 a Lussemburgo, cittadina italiana, con l'assistenza, giusta procura in calce al presente atto, del Prof. Avv. Aristide Police (C.F. PLCRTD68E10F839F) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al viale Liegi, n. 32, il quale, anche ai sensi dell'art. 136 c.p.a., dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata [aristidepolice@ordineavvocatiroma.org](mailto:aristidepolice@ordineavvocatiroma.org) ed al numero di fax 0699291244;

– RICORRENTE –

contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la sede di quest'ultima in Roma (RM), alla Via dei Portoghesi, 12, 00186;

nonché contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede di quest'ultima in Milano (MI), alla Via Carlo Freguglia, 1, 20122; nonché contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede di quest'ultima in Trieste (TS), alla Piazza Dalmazia, 3, 34133;

– RESISTENTI –

e nei confronti del Prof. Francesco Bignamini, residente in Trieste, alla via Fabio Severo n. 54, 34127;

- CONTROINTERESSATO -

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari

del decreto prot. n. 1193 dell'8 giugno 2021 del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, e relativi allegati, con il quale l'odierna ricorrente è stata esclusa *“dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD. DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 ... per mancanza del requisito di servizio necessario per l'accesso”* e, in parte qua, della graduatoria definitiva approvata con decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1603 del 30 giugno 2021, nonché di ogni altro atto presupposto, ivi inclusa la comunicazione del 21 maggio 2021 recante ad oggetto *“Avviso di avvio del procedimento di esclusione – Concorso straordinario bandito con DD.DD. 510/2020 e 783/2020 per il reclutamento di personale docente”* e relativo esito comunicato con nota prot. n. 10596 del 31 maggio 2021, nonché il D.D. 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato in G.U. il 28 aprile 2020, n. 34, recante la *“procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*, come rettificato dal D.D. 8 luglio 2020, n. 783, se ed in quanto si ritengano correttamente applicati nel procedimento da cui è scaturito il provvedimento impugnato; nonché per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere assunta a seguito della riammissione alla procedura e scorrimento della graduatoria definitiva per la Regione Friuli Venezia Giulia, approvata con decreto 30 giugno 2021, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione dei provvedimenti necessari per la rivalutazione della posizione dell'odierna ricorrente.

\*\*\*

## **FATTO**

1. La Prof.ssa Frederica Ilse Rosanna Daniele, odierna ricorrente, conseguiva il diploma di istruzione post secondario *“Bachelor of Arts”* presso l'Università di

Oxford (Regno Unito) e, il successivo 26 giugno 2009, il “*Master of Studies – Greek and Latin Languages and Literature*”.

Quali titoli di abilitazione all’insegnamento, la Prof.ssa Daniele acquisiva, in data 22 giugno 2011, il “*Qualified Teacher Status*” (QTS) n. 106629 rilasciato dal *Department for Education* in data 22 giugno 2011 e l’*induction* conseguito in data 25 luglio 2012 presso la St. Joan of Arc School (UK). A tali titoli, veniva dato espresso riconoscimento ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, con decreto prot. n. 562 del 9 luglio 2017 da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (doc. 3), all’esito di una specifica prova attitudinale in lingua e letteratura italiane, storia e geografia (doc. 3.1).

Più in dettaglio, i titoli di formazione posseduti dalla Prof.ssa Daniele venivano riconosciuti quali titoli di abilitazione all’esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso: A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-11 Discipline letterarie e latino; A-13 Discipline letterarie, latino e greco.

A partire dall’anno scolastico 2011/2012 e sino al 2015, la Prof.ssa Daniele prestava servizio presso la *Drayton Manor High School* con un contratto a tempo indeterminato a tempo pieno come Docente di Latino, giungendo a ricoprire, dal 1° settembre 2012, l’incarico di Docente Responsabile per il Latino.

Come precisato dal Consolato Generale d’Italia in Londra nell’attestato sul servizio svolto, la *Drayton Manor High School* è “*riconosciuta nell’ordinamento locale e i cui programmi di studio sono conformi ai «national curriculum»*” (doc. 4).

2. In considerazione dell'esperienza professionale maturata e dei titoli conseguiti, l'odierna ricorrente partecipava al concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione con D.D. 510/2020, avente ad oggetto una *“Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*, come rettificato, per aspetti che non riguardano il presente ricorso, con D.D. n. 783/2020 (DOC. 1, nel prosieguo *“Bando”*).

Per quanto di rilievo in questa sede, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del Bando, l'ammissione era riservata a soggetti che avessero svolto tre anni di servizio *“prestato nelle scuole secondarie statali”*.

Nella domanda di partecipazione al concorso, la ricorrente indicava come *“Classe di concorso”* la seguente: A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINE.

Inoltre, cliccando dal menu a tendina fornito dal sistema, indicava come *“Titolo di abilitazione all'insegnamento”*: *“Titolo estero conseguito attraverso percorsi selettivi di accesso, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206”*, specificando come data di conseguimento l'1° luglio 2011 e come *“Luogo del conseguimento”* il King's College London.

Come *“Titolo di Servizio valido ai fini dell'accesso”*, sotto la voce *“Servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE”*, la ricorrente indicava i quattro anni di servizio di insegnamento svolti dall'1° settembre 2011 al 31 agosto 2015 presso la *Drayton Manor High School*.

3. Ai sensi del prospetto delle aggregazioni territoriali predisposte dal Bando, lo svolgimento della procedura per le domande indirizzate all'Ufficio Scolastico del Friuli-Venezia Giulia, come quella della ricorrente, veniva affidato all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (di seguito anche *“Ufficio”*). La Prof.ssa Daniele, convocata a Milano il 16 febbraio 2021 (doc. 5 e 6), si collocava tra gli unici candidati ad aver superato la prova scritta con punteggio di 56/80 (doc. 7 e 8).

Inopinatamente, il 21 maggio 2021, l'Ufficio trasmetteva alla ricorrente una comunicazione di *“avvio del procedimento di esclusione”* sull'assunto che *“i servizi non sono valutabili in quanto non prestati in scuole italiane all'estero”* (doc. 9).

In risposta, la Prof.ssa Daniele, attraverso il proprio legale, presentava il 27 maggio 2021, via PEC, le proprie osservazioni in cui contestava l'esclusione, invocando il divieto di discriminazione in base alla nazionalità *ex art. 45 Trattato* sul funzionamento dell'Unione europea (doc. 10).

Le osservazioni venivano respinte con PEC del 31 maggio 2021, firmata digitalmente dal Dirigente del Ministero, L. Volonté, come responsabile del procedimento (doc. 11).

Con PEC inviata il 10 giugno 2021, alla ricorrente veniva notificato il decreto di esclusione a firma del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, prot. n. 1193 dell'8 giugno 2021 (doc. 12, nel prosieguo anche *“Provvedimento di esclusione”*). Quanto alle ragioni dell'esclusione, l'allegato B del decreto si limitava ad osservare che: *“i servizi non sono valutabili in quanto non prestati in scuole italiane all'estero”* (doc. 13).

Con comunicazione a mezzo *e-mail* in pari data, anche l'Ufficio scolastico del Friuli - Venezia Giulia comunicava alla ricorrente l'esclusione dal concorso (doc. 14).

All'esito della procedura, con decreto prot. n. 1603 del 30 giugno 2021, l'Ufficio scolastico della Regione Lombardia pubblicava la graduatoria dei vincitori, dalla quale risultava esclusa la ricorrente (doc. 15)

**5.** Il Provvedimento di esclusione, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali, è del tutto erroneo sotto il profilo sostanziale e procedurale, e va pertanto annullato, con conseguente inserimento della ricorrente nella graduatoria dei vincitori, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) del D.D. n. 510/2020 e dell'art. 1 del d.l. 126/2019, conv. in l. 159/2019, non essendo previsto dalla *lex specialis* il presupposto per l'esclusione. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, non essendo state compiutamente esplicitate le ragioni dell'esclusione nella comunicazione di avvio del procedimento. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 206/2007, non avendo l'Ufficio valutato che i titoli professionali della ricorrente sono oggetto di riconoscimento nell'ordinamento. – Eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e della motivazione, travisamento di fatti. – Ingiustizia manifesta.**

1. Come accennato in fatto, la ricorrente ha superato la prova scritta del concorso in questione e figurerebbe pertanto nella graduatoria dei vincitori se non fosse stata esclusa dal concorso per asserita mancanza del servizio triennale come indicato dall'art. 2, co. 2, lett. a).

L'Ufficio ha infatti ritenuto che i servizi prestati dalla ricorrente per una durata di ben quattro anni presso la Scuola *Drayton Manor High School* di Londra non costituirebbero titoli di servizio rispondenti a quanto previsto dall'art. 2 del Bando di concorso. E, ciò, sull'assunto che i servizi non sarebbero valutabili “*in quanto non prestati in scuole italiane all'estero*”.

L'esclusione della ricorrente dal concorso è frutto di una interpretazione erronea dell'art. 2, comma 2, lett. a), del Bando.

Inoltre, la motivazione del provvedimento è del tutto inconferente e contraddittoria.

2. Ed invero, come già previsto dal d.l. 126/2019, l'art. 2 dispone tra i requisiti di ammissione alla procedura che i candidati “*tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto ... almeno tre annualità di servizio,*

*anche non consecutive*”. Il successivo co. 2, lett. a) specifica poi che *“il servizio ... è valido solo se ... prestato nelle scuole secondarie statali”*.

Il testo della norma parla soltanto di tre anni di servizio *“prestato nelle scuole secondarie statali”*, senza precisare che debba trattarsi di servizio svolto soltanto in scuole statali italiane o in Italia.

È pertanto infondato l’assunto che i servizi prestati presso scuole statali all’estero sarebbero, in linea di principio, insufficienti ai fini dell’ammissione al concorso salvo che si tratti di servizi presso *“scuole italiane all’estero”*.

Che il bando prevedesse la possibilità di indicare come servizi ai fini dell’ammissione anche servizi prestati in scuole statali non italiane all’estero è confermato dal modo in cui è formulato il modulo informatico che i candidati hanno dovuto utilizzare per la domanda di partecipazione al concorso.

Il modulo (doc. 2) prevedeva infatti espressamente la voce *“Servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE”*, rispetto alla quale la ricorrente ha scelto, utilizzando un menu a tendina, la risposta *“Sì”*.

Qualora l’ammissione al concorso fosse a priori esclusa per servizi svolti, in tutto o in parte, presso scuole statali all’estero e, specificamente, in altri Paesi UE, la voce non sarebbe stata affatto prevista nel modulo di domanda di concorso.

Tale voce si riferisce a *“percorsi di istruzione dei Paesi UE”*, cioè a percorsi di istruzione appartenenti al sistema scolastico di Paesi UE e non già a percorsi riconducibili a *“scuole italiane all’estero”*, che, in quanto tali, non appartengono ad altri Paesi UE ma, come il nome stesso dice, all’Italia.

A ciò si aggiunga che il predetto modulo dà ai candidati la possibilità di indicare *“estero”* come provincia della *“Istituzione scolastica o educativa”* dove i servizi sono stati prestati e *“comune estero”* come comune dell’Istituzione, anche qui opzionandolo da un menu a tendina.

È pertanto evidente che l'art. 2, comma 2, lett. a), del Bando prevedeva come titoli di servizi ai fini dell'ammissione al concorso anche servizi prestati presso scuole statali estere o almeno di altri Paesi UE.

La norma invece non consentiva in alcun modo all'Ufficio di escludere la ricorrente soltanto perché i suoi servizi erano stati svolti presso una scuola statale britannica.

Giova a questo punto ricordare che la *Drayton Manor High School* è effettivamente una scuola statale appartenente al sistema scolastico del Regno Unito. Ciò risulta dall'attestato del Consolato, dove è precisato che la suddetta Scuola è una “*scuola riconosciuta nell'ordinamento locale, i cui programmi di studio sono conformi al «national curriculum» (curricolo nazionale).*”.

Resta pertanto dimostrato che l'esclusione della ricorrente dal concorso non è conforme all'art. 2, comma 2, lett. a) del Bando e deve pertanto essere annullata in quanto illegittima.

3. L'esclusione va inoltre annullata in quanto la sua motivazione, con il limitarsi a riferirsi al non essere i servizi della ricorrente prestati presso “*scuole italiane all'estero*”, è, come già dimostrato, del tutto inconferente e contraddittoria.

Né, contrariamente a quanto lasciato intendere nella nota prot. n. 10596 del 31 maggio 2021, vi è alcun riferimento normativo a non meglio definite “*scuole italiane all'estero*”.

In proposito, conviene allora rimarcare la grave violazione che inficia il procedimento di esclusione. Ed invero, nella comunicazione di avvio del procedimento di esclusione 21 maggio 2021, trasmessa all'interessata al fine (in tesi) di consentirle il più ampio contraddittorio e partecipazione rispetto ai motivi ostativi alla propria domanda di concorso, l'Ufficio si è limitato a rilevare che “*i servizi non sono valutabili in quanto non prestati in scuole italiane all'estero*”.



Solo successivamente alla fase del contraddittorio, nella nota prot. n. 10596 del 31 maggio 2021, l'Ufficio ha osservato che la valutabilità dei titoli dipenderebbe “*esclusivamente dalle previsioni normative*” (comunque non citate).

Al riguardo, conviene rimarcare che l'assenza di un chiaro riferimento normativo ha contribuito (in fase procedimentale) ad una lesione del diritto di difesa e contraddittorio dell'odierna ricorrente, la quale non ha potuto confutare compiutamente le ragioni dell'esclusione, e (in fase provvedimento) all'inintelligibilità del Provvedimento di esclusione.

In proposito, conviene rimarcare che costituisce un principio generale in tema di partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, l'obbligo dell'amministrazione di indicare le ragioni giustificative del provvedimento di diniego da sottoporre preventivamente al contraddittorio procedimentale, onde consentire al privato di sottoporre all'amministrazione un contributo istruttorio, il quale dovrà poi formare oggetto di puntuale valutazione e motivazione.

Le osservazioni e i documenti allegati in fase procedimentale dalla Prof.ssa Daniele non sono stati affatto valutati dall'amministrazione, che, oltre ai motivi di cui *sub ii.* del presente ricorso, oblitera del tutto la circostanza che i titoli conseguiti all'estero dalla Prof.ssa Daniele sono stati oggetto di espresso riconoscimento ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 206/2007 e che il servizio di insegnamento svolto è stato oggetto di attestazione da parte del Consolato Generale d'Italia in Londra.

Tale vizi di natura procedimentale si riflettono irrimediabilmente nel Provvedimento di esclusione, che non contiene l'indicazione della norma asseritamente assunta a riferimento e resta tuttora inintelligibile.

4. Sotto altro (ma connesso) profilo, è evidente che in assenza di una chiara previsione della *lex specialis* circa il significato di “*scuole secondarie statali*”, l'Ufficio avrebbe dovuto far applicazione del d.lgs. n. 206/2007, il quale, in ossequio ai principi europei in materia di libertà di stabilimento, dispone che “*il*

*riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo **permette di accedere**, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla **professione corrispondente** per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano”.*

Il Provvedimento di esclusione, avendo omissis di considerare che la professionalità svolta all'estero dalla Prof.ssa Daniele è stata oggetto di riconoscimento da parte del MIUR e di espressa attestazione da parte del Consolato, risulta adottato in patente violazione dell'obbligo di permettere di accedere alla professione corrispondente nell'ordinamento italiano e di esercitarla alle medesime condizioni.

Per inciso, anche nell'ottica di ragionevole interpretazione del requisito, conviene rimarcare che una volta riconosciuti i titoli di accesso, la ricorrente sarebbe stata comunque sottoposta alle prove del pubblico concorso – nella specie brillantemente superate.

Anche sotto tale profilo, il Provvedimento di esclusione è illegittimo e merita di essere annullato.

**II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, anche in relazione all'art. 45 TUE e agli artt. 3, 97 e 117 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, non essendo state compiutamente esplicitate le ragioni dell'esclusione nella comunicazione di avvio del procedimento.**

1. Ammesso e non concesso che l'art. 2, comma 2, lett. a), del Bando di concorso lasciasse aperta la questione se i servizi prestati presso una scuola statale di un Paese UE diverso dall'Italia consentissero o meno l'ammissione al concorso, l'Ufficio sarebbe stato obbligato a scegliere la prima interpretazione perché solo un'interpretazione in senso affermativo sarebbe stata conforme alle esigenze del

diritto UE e, in particolare, all'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (eseguito con L. 2.8 2008, n. 130).

Secondo il consolidato insegnamento della Corte di giustizia dell'Unione europea (a partire dalla sentenza 10.4.1984, 14/83, von Colson, punti 24-28; v. più recentemente sentenza 21724.6.2019, C-579/17, Popawlski II, punti 54-56), condiviso dalla Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 170/84, punto 3 delle considerazioni in diritto; v. più recentemente sentenza n. 269/17, punto 5.1 delle considerazioni in diritto) e dalla giurisprudenza italiana (v., recentemente, CS, ad. plen., 25.6.2018, n. 9), punto 4.3, le corti di uno Stato membro, ma ancor prima le amministrazioni nazionali, sono tenute a dare la preferenza, tra le varie interpretazioni possibili di una stessa norma interna, a quella che la renda conforme alle esigenze del diritto UE, scartando altre possibili interpretazioni che condurrebbero ad un risultato normativo incompatibile con il diritto sovranazionale.

Orbene, l'interpretazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), del Bando seguita dall'Ufficio, secondo cui i servizi svolti presso scuole statali di altri Stati membri non permetterebbero l'ammissione al concorso, è manifestamente contraria all'art. 45 TFUE e, in particolare, al comma 2.

Ai sensi della citata norma, la libera circolazione dei lavoratori *“implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”*.

Se l'art. 2, comma 2, lett. a), fosse interpretato come riferentesi soltanto a servizi svolti in *“scuole statali secondarie italiane”*, comprese, secondo l'Ufficio, quelle *“italiane all'estero”*, esso sarebbe manifestamente discriminatorio nei confronti di coloro che abbiano svolto, come la ricorrente, attività di insegnamento presso una scuola secondaria statale in un altro Stato membro UE e, successivamente, intendano proseguire la propria attività in Italia.

L'art. 45, comma 2, TFUE impone, infatti, in questi casi, che il periodo di insegnamento svolto in un diverso Stato membro sia valutato in Italia come se si trattasse di attività svolta in Italia. Sul punto la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Lussemburgo) è pacifica (v., sentenze 23 febbraio 1994, C-419/92, Scholz, e 23 febbraio 1998, C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou, e molte altre successive).

Lo stesso principio vale nel caso di lavoratore che, dopo aver svolto attività di studio o di insegnamento in uno Stato membro, ritorni nel proprio Stato d'origine (v. sentenze 6 giugno 2000, C-281/98, Angonese, e, particolarmente, 30 settembre 2003, C-224/01, Koebler, quest'ultima in tema di risarcimento dei danni provocati dalla erronea applicazione dell'art. 45 TFUE, da parte della Corte di cassazione austriaca, in un caso di docente universitario di nazionalità austriaca e della mancata presa in considerazione in Austria dei periodi di docenza svolti in Germania).

A scanso di equivoci, si ricorda che, in virtù dell'art. 127, par. 1., dell'Accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'art. 45 TFUE, come del resto l'intero diritto UE, è rimasto applicabile al Regno Unito fino alla fine del periodo transitorio, cioè fino al 31 dicembre 2020 e che il periodo di servizio svolto dalla ricorrente presso la Scuola Drayton Manor High School di Londra è di molto precedente a questa data.

Nel caso di specie, l'Ufficio avrebbe potuto e dovuto interpretare l'art. 2, comma 2, lett. a), del Bando, come la ricorrente aveva fatto valere nelle sue osservazioni in merito all'avvio della procedura di esclusione, in maniera conforme all'art. 45 e al divieto di discriminazione in esso compreso.

L'Ufficio avrebbe potuto e dovuto “leggere” il requisito del previo servizio previsto dall'art. 2, comma 2 2, lett. a), nel senso che si riferisse anche ad un periodo di servizio triennale svolto presso una scuola statale secondaria di uno

Stato membro diverso dall'Italia e considerare pertanto soddisfatto il requisito da parte della ricorrente.

Come si è visto, nulla, infatti, nella mentovata disposizione impediva un'interpretazione in questa direzione, dal momento che il testo della stessa non contiene alcuno specifico riferimento al carattere italiano della scuola presso cui il previo servizio è stato svolto. E d'altronde, soltanto un'interpretazione in questo senso, nient'affatto esclusa dal testo della norma, potrebbe rispettare il canone della "*interpretazione conforme*" delle norme interne al diritto UE, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo e della Consulta.

Non avendo nemmeno esplorato la possibilità di un'interpretazione nel senso indicato, nonostante le osservazioni della ricorrente avessero evocato il rischio della possibile violazione dell'art. 45 TFUE, l'Ufficio ha manifestamente dato un'interpretazione errata e incompatibile con il diritto UE.

L'esclusione della ricorrente dal concorso va quindi annullata per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), del Bando, letto alla luce dell'art. 45, comma 2, TFUE, e del divieto di discriminazione in base alla nazionalità ivi enunciato.

**3.** In subordine, il provvedimento impugnato va annullato in quanto non motiva affatto la ragione per cui una interpretazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) conforme all'art. 45, comma, TFUE, non sarebbe stata possibile, come illustrato nel precedente motivo di ricorso.

AmMESSO e non concesso che, contrariamente a quanto sinora sostenuto dalla ricorrente, l'Ufficio non avesse errato nel giudicare impossibile un'interpretazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) che consentisse l'ammissione della ricorrente al concorso, l'Ufficio avrebbe dovuto, in base al principio del primato del diritto dell'Unione, disapplicare l'art. 2, comma 2, lett. a), nella parte in cui (per denegata ipotesi) impedisse di prendere in considerazione i servizi svolti dalla ricorrente nel Regno Unito.

In effetti, qualora l'art. 2, comma 2, lett. a), non potesse essere interpretato diversamente da come ha fatto l'Ufficio, tale norma, come si è già spiegato, sarebbe in aperto conflitto con l'art. 45, comma 2, TFUE e con il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità ivi contenuto.

Costituendo l'art. 45, comma 2, TFUE una disposizione direttamente efficace, una norma del Bando con esso confliggente va direttamente disapplicata *ex officio* dalla pubblica amministrazione (Corte cost. n. 389/1989, relativa ad un caso di normativa interna contraria proprio all'art. 45 TFUE; ex multis, CS, ad. pl., n. 9/2018, punto 4.3).

Avendo invece erroneamente attribuito il difetto del requisito previsto all'art. 2, comma 2, lett. a), l'Ufficio ha violato l'art. 45 TFUE.

Il provvedimento di esclusione va pertanto annullato perché illegittimo.

In subordine, il provvedimento va annullato perché non motiva affatto la ragione per cui l'Ufficio ritiene di non poter applicare l'art. 45 TFUE e il divieto di discriminazione in esso contenuto invece dell'art. 2, comma 2, lett. a), così come dall'Ufficio interpretato.

#### ***4. Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e rimessione alla Corte Costituzionale.***

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ove l'ecc.mo Consiglio di Stato non ritenga di poter disapplicare per il denunciato contrasto con il diritto dell'Unione l'art. 2, co. 2, lett. a) del Bando e l'art. 1, co. 6, del d.l. 126/2019, nell'interpretazione restrittivamente fornita dall'Ufficio, si chiede di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di sottoporre la seguente questione pregiudiziale:

- se l'art. 45 del TFUE osti a norme interne che non consentano ad un cittadino europeo di partecipare ad una procedura concorsuale ove viene richiesto lo svolgimento del servizio professionale per almeno tre annualità, in ogni caso ed

in disparte un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, solo perché lo stesso è stato svolto all'estero;

- se l'art. 45 del TFUE osti a norme interne che non consentano ad un cittadino europeo di partecipare ad una procedura concorsuale ove viene richiesto lo svolgimento del servizio professionale in una “*scuola secondaria statale*”, in ogni caso ed in disparte un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, solo perché lo stesso è stato svolto in una scuola statale inglese, e anche in assenza di una specifica previsione della *lex specialis*.

Parallelamente, in difetto di disapplicazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) del Bando e dell'art. 1, co. 6, del d.l. 126/2019, si formula espressa richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, al fine di sottoporli al vaglio di legittimità rispetto agli artt. 3, 97, e 117 Cost., nonché avuto riguardo all'art. 45 TFUE.

\*\*\*

### **III. Istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 9, co. 5, del d.P.R. n. 1199/1971 e 41, co. 4, c.p.a.**

1. L'odierna ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stata inserita tra gli esclusi dalla procedura e, *in parte qua*, il Bando; sicché l'auspicato accoglimento del ricorso potrebbe dare luogo ad una riformulazione della graduatoria.

Per completezza, conviene altresì rimarcare che in relazione alla classe di concorso A011-Discipline letterarie e latino per la Regione Friuli-Venezia Giulia il Ministero ha approvato una graduatoria composta da 10 candidati, pur a fronte di 13 posti assegnati dal concorso, lasciando vacanti i tre posti rimanenti.

Tale circostanza di fatto si riflette anche sulla posizione processuale dei controinteressati al presente ricorso straordinario.

A ben vedere, infatti, la rivalutazione della Prof.ssa Daniele non influirebbe in via immediata sull'immissione in ruolo dei 10 candidati collocatisi nella

graduatoria degli ammessi.

Ove, tuttavia, si rinvenisse in capo a tali candidati una posizione di attuale controinteresse, si chiede l'autorizzazione alla notificazione del ricorso mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 9, co. 5, del d.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 41, comma 4, c.p.a., ricorrendo la situazione in cui “*la notificazione del ricorso nei modi ordinaria sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio*”, preferibilmente mediante pubblicazione del ricorso nella sezione del sito istituzionale del Ministero.

E invero, il numero dei potenziali controinteressati è elevato e, parallelamente, non è agevole estrarre gli indirizzi di residenza di ciascuno. Si tratta, peraltro, di soggetti per i quali non v'è la possibilità di ricorrere alla notifica del ricorso per via telematica, non disponendo di registri iscritti ai pubblici registri, sicché la notifica dovrebbe necessariamente essere eseguita a mezzo dell'ufficio postale presso l'indirizzo di residenza.

#### **IV. Istanza cautelare.**

1. Quanto al *fumus boni iuris*, esso emerge in modo evidente dai motivi di ricorso.

2. Quanto alla sussistenza del *periculum in mora*, si rappresenta che i provvedimenti impugnati incidono in maniera diretta ed immediata su diritti dell'odierna ricorrente nascenti dall'accesso ai pubblici concorsi, come tali oggetto di una protezione particolarmente rilevante a livello costituzionale.

In questa prospettiva, l'esito della procedura oggetto del presente ricorso costituisce un evidente pregiudizio per l'odierna ricorrente, sia sul piano professionale che personale, in quanto l'impossibilità di essere immessa in ruolo sino alla definizione del merito della controversia preclude il regolare prosieguo della sua carriera.

All'esito del giudizio di merito, nell'auspicata ipotesi di accoglimento dei motivi del presente ricorso, la ricorrente vedrebbe dunque vanificata una tutela



effettiva, anche in termini di perdita di *chance*.

Ne consegue che il decorso del tempo incide significativamente ed in modo irreparabile sulla consistenza del pregiudizio, ricorrendo tutti i presupposti per la concessione di idonea misura cautelare.

Per converso, nell'ottica di un'adeguata ponderazione tra interessi, la riammissione della ricorrente e l'inserimento nella graduatoria degli ammessi nelle more della definizione della controversia non pregiudica l'interesse dell'Amministrazione, trattandosi di atto suscettibile di caducazione o modifica in dipendenza delle ulteriori fasi del procedimento.

Alcun pregiudizio pare ravvisabile anche nei confronti degli altri partecipanti, atteso che l'Ufficio, con la graduatoria del Friuli-Venezia Giulia, ha lasciato vacanti tre dei posti messi a concorso.

La ricorrente ha già superato la prova scritta del concorso in questione e figurerebbe pertanto nella graduatoria dei vincitori se non fosse stata esclusa dal concorso per l'asserita mancanza del requisito di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), da accertare all'esito del presente giudizio.

La concessione di misure cautelari consentirebbe pertanto alla Prof.ssa Daniele di conseguire il beneficio ambito (l'immissione in ruolo) in via immediata e diretta nelle more della definizione del procedimento.

### **P.Q.M.**

si chiede che S.E. il Presidente della Repubblica, disattesa comunque ogni difesa, domanda, istanza o eccezione contraria, previa acquisizione del prescritto parere dal Consiglio di Stato e previa eventuale disapplicazione delle norme in contrasto con il diritto europeo ovvero eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e/o rimessione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale voglia accogliere i motivi a sostegno del presente ricorso straordinario e, per l'effetto, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del presente procedimento.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 sulle spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato e, trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego, è pertanto assoggettata al pagamento del contributo unificato nella misura di € 325,00.

Roma, 6 ottobre 2021

Prof. Avv. Aristide Police